

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Quarantà*, pagg. 465 (*rectius*: 565)-569.

QUARANTIA. Si chiamano volgarmente con questo nome i tre consessi della repubblica stabiliti per la definitiva decisione delle cause tanto civili che criminali, e sono così chiamati, perchè ciascuno di essi è composto di quaranta giudici, e quindi si dicono consigli di XL. Essi sono tre, cioè quello detto al criminale, un' altro civil vecchio, ed il terzo finalmente civil nuovo.

Per cominciare dal più antico, quale è appunto quello detto di XL al criminale, la sua istituzione risale ai secoli, nei quali si meditava di dare una perfetta forma al governo veneziano, col togliere gli arbitrii dei Dogi, e collo scegliere i cittadini più qualificati per maturare gli affari della patria. Nell' anno 1179, come si rileva dalle riputate cronache Bembo e Barbaro, si creò dal consiglio di allora dei 480, un consesso di quaranta, per le appellazioni delle sentenze fatte dai magistrati della città, e dai rettori del Dogado, della Dalmazia, e degli altri stati marittimi, e ciò quanto alle controversie civili, con autorità inoltre di supremo potere in ragion di pena per delitti sopra la

vita e la libertà dei cittadini e dei sudditi; si stabilì preside al consesso medesimo il Doge col suo consiglio minore, i quali uniti ne fossero una parte integrante, in modo che senza di essi non si potesse radunare.

Singularissime furono le prerogative accordate a questo consesso, come quello che era composto dei cittadini più illustri, e per maturità di pensare, e pegli ufficii e carichi di polizia sostenuti. Nel secolo decimo terzo, si deferì ai suffragii del medesimo l'approvazione di ciascun individuo che dovesse entrare tanto nel Consiglio dei Pregadi, quanto nel riformato M. Consiglio, come pure la concessione della grazia per chi chiedesse di esservi ammesso dopo la chiusa riforma. V. Maggior Consiglio.

Oltre un tale potere distributivo, aveva il consiglio di XL gran parte negli affari politici e di stato, poichè esso allora faceva tuttociò che presentemente vediamo farsi dal Pien Collegio, dalla Consulta, e dal Senato. Alcuni antichi documenti ci dimostrano esservi stata nel pubblico palazzo una camera, detta volgarmente *della Quarantia*, ove questa ordinariamente adunavasi colla sua presidenza. Ivi si ascoltavano i legati esteri, le istanze dei luoghi sudditi, se ne leggevano le lettere, si udivano tutti i ricorsi, si maturavano le deliberazioni, si decideva il consultivo per suffragii, per poi deferire al Maggior Consiglio; V. *Compil. leg. Vol. 6. lib. 1. rubr. 6. part. 1; Lib. Cerber. Avog. ad ann. 1272.*

Quanto all' economia, spettava a questo magistrato la materia per gravezze, o imposte che si adossavano sopra gli averi dei cittadini ed abitanti, e gli spettava pure il governo economico della zecca dell' oro, argento, rame ecc. Si può vedere in tal proposito la cronaca di Marco Barbaro. Da ciò derivava il diritto di esso consiglio di entrare con gius di suffragio nel Senato, divenendo con ciò una parte integrante del medesimo, con pena a quelli del detto consiglio che non intervenissero, poichè le leggi chiamarono il consiglio di Pregadi e quello di XL uno stesso corpo e consiglio: *cum sit unum corpus, et unum consilium; l. 1324, 21 Decembre; V. Lib. Magnus Avog. p. 3, 79; Lib. Neptun. Avog. p. 38. V. Pregadi.*

Da questo consiglio definivansi i giudizi criminali e civili, rilevandosi da documenti antichi, che a tale oggetto cransi destinati alcuni giorni di ogni settimana, a misura della quantità de' pubblici affari. Havvi una legge dell' anno 1295, la quale ordina, che i XL, quando sono chiamati ad adunarsi per giudicare, unir si debbano, in quei giorni però, nei quali non si adunasse il Consiglio dei Pregadi. Da tutto ciò rendesi manifesto, che eccettuate le faccende di commercio, che furono poscia commesse ai soli pregadi dopo l' anno 1260, tutto il resto degli affari occorrenti in civil società appartenea al Consiglio di XL. Colla istituzione però del Senato, e degli altri consigli di XL, cambiò forma in gran parte questo consesso, e gli rimasero i giudizi nelle materie criminali non soggette all' Eccelso Consiglio di X. Esso approva gli accordi dei falliti

fatti dal magistrato dei consoli e sopra-consoli, come pure le tariffe dei ministri; concede salvocondotti ai falliti, e grazie ai condannati, secondo però la qualità dei casi; dispensa cariche, ed elegge tre presidenti, per giudicare le differenze vertenti per occasione di cariche pubbliche sì di Venezia che di terra ferma, dipendenti dalle grazie dei cento uffizii; concede il mandato a chi le esercita, e gli atti loro vanno intromessi dai capi a tutto il consiglio; elegge anche tre capi detti superiori, i quali si mutano di due in due mesi, e sono ammessi nel Picu Collegio, e così vengono uniti i consigli di XL col trono più augusto della repubblica. V. Capi, Cariche.

Oltre i tre capi, presiedono a questo consiglio tre consiglieri inferiori, per decreto del Maggior Consiglio dell'anno 1437, il quale ordina che essi tre consiglieri detti inferiori rappresentino in esso consiglio rimasto al criminale la Signoria, il che deriva dalla prima istituzione, quando si era data la presidenza del medesimo al minor consiglio.

Il consiglio di XL civile fu istituito nel principio del secolo decimoquinto, e fu così chiamato, perchè allo stesso furono demandate le materie civili, che prima appartenevano al più antico di già descritto, che appunto in tale occasione si distinse col denominarlo al criminale: il civile poi di cui parliamo prese il nome di *vecchio*, all'epoca in cui fu istituito un terzo consiglio detto *civil nuovo*.

Antichissima è l'istituzione, anche oggidì continuata del giro o cambio, che debbono fare tra loro i XL di un consiglio coi XL dell'altro. Erasi già prescritto fin dall'anno 1410, che i XL durassero nell'ufficio un'anno e non più, radice della pratica non mai interrotta della riballottazione di ognuno di essi per il Maggior Consiglio. Nell'anno 1441 poi si stabilì che i XL del consiglio che rimaneva al criminale, vi durassero mesi sei, dopo i quali per altri sei mesi passassero al civile, onde partecipassero tutti, non solo della podestà giudiziale, ma anche

della deliberativa, coll'ingresso nel consiglio dei Pregadi, per quel periodo di tempo, in cui erano al criminale, tempo che poi si prolungò e si estese nell'anno 1455 a mesi otto.

L'accrescimento dei sudditi della repubblica, per le conquiste nel continente italiano, già incominciate al principio del secolo decimo quinto, moltiplicando le private controversie, molte ne rimanevano inespedita, non potendo a tutte supplire l'istituto consiglio civile. Per tal motivo, il maggior Consiglio creò nell'anno 1492 un nuovo corpo di XL, coi modi stessi, con gli stessi riti, colle medesime condizioni o prerogative dei XL precedenti, e collo stesso cambio per turno. In questa occasione il primo consiglio di XL prese il titolo di *Vecchio*, e questo di *Nuovo*. Ai primi si lasciò la giudicatura definitiva delle controversie della città e Dogado, portate al loro consiglio col mezzo delle intromissioni degli auditori vecchi: ai secondi la giudicatura di quelle della terra ferma e degli altri luoghi sudditi intromesse dagli auditori nuovi. Colla creazione di questo consiglio, rimase affatto abolito il collegio solenne delle appellazioni e delle biave; V. *Stat. Ven. Legge Pisana*.

Siccome per le cause di somme non molto importanti furono destinati in sussidio di questi consigli i due collegii che ora sono dei XXV e dei XV, erano riservate ad essi consigli le decisioni delle cause da ottocento ducati in su, ma colle presanti regolazioni della tuttora esistente correzione, furono mandate al collegio le cause sino all'asomma di ducati duemila.

Questi consigli eleggono i loro capi, vice-capi, e contradditori. I capi, oltre la presidenza del loro corpo, hanno molte materie ad essi soggette: confermano ed escludono appellazioni, rilasciano comandamenti, acciò non sieno fatte novità in pendenza di giudizio, concedono lettere esecutive degli spazzi, giudicano provvisionali, fanno terminazioni per lievi di depositi in ordine agli spazzi dai loro consigli emanati, e sono giudici di tutti gli articoli in pendenza di lite. Gli atti dei capi, o si appellano reciprocamente da quelli di un consiglio a quelli di un altro, o si cita per rivoazione avanti i giudici stessi che li hanno rilasciati. Avanti l'intero corpo dei consigli si trattano le cause per lievo di sospensione, e i terzi consigli per via di pender. V. *Sospensione, Pender*.

Le cedole scritte e sottoscritte dai testatori veneti si rilevano al

consiglio civil vecchio ; si portano allo stesso per via d' intromissione gli spazzi querelati del civil nuovo , e del collegio dei XXV nelle cause di Venezia ; si ballottano dal medesimo le permutate dei beni fedecomessi, si giudicano lievi di pena , e le intromissioni degli avvogadori nelle cause di Venezia per carte e testimonii falsi, per testamenti querelati come suggesti , e così pure tutte le sentenze criminali di terra ferma che vengono placitate dall'avvogadore, e difese dai contraddittori. Al consiglio civil nuovo si rilevano testamenti per via di breviario fatti tanto in Venezia, che fuori, e le cedole fatte fuori, si giudicano le cause appellate all' auditor nuovo , le cause da mare, e le sentenze dei magistrati delegate in cause di fuori.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Quarantia*, pagg. 63-64.

CONSIGLIO DEI QUARANTA O QUARANTIA

Il Consiglio dei 40, che da taluni si suol far risalire al 1179, probabilmente fu creato soltanto nei primi anni del secolo XIII con procedura analoga a quella del Maggior Consiglio e con attribuzioni molto diverse da quelle posteriormente assunte.

Era sede di appello delle sentenze emesse dai magistrati di Venezia e, più tardi, anche delle terre soggette; giudicava i casi gravi criminali. Ma ebbe anche, sotto la presidenza del Doge e del Consiglio Minore, che ne facevano parte integrante, specialmente nei primi tempi di sua istituzione, oltre la competenza giudiziaria, larga ingerenza negli affari politici o amministrativi non soltanto come organo esecutivo, ma anche legislativo per delegazione del Maggior Consiglio, al quale fu aggregato di diritto. Mutata la forma di composizione del Maggior Consiglio, furono sottoposte al voto dei XL le approvazioni dei membri del Consiglio dei Pregadi e Maggiore e la decisione sulle domande di chi, dopo il 1297, chiedeva di essere ammesso al Maggior Consiglio.

Inoltre dai documenti risulta che preparava le deliberazioni che si votavano poi nel Maggior Consiglio, che udiva gli inviati esteri, che infine faceva quasi tutto ciò che posteriormente incombeva al Collegio e Pien Collegio: presiedette di più per qualche tempo all'economia, deliberando le imposte, governando la Zecca, ecc.

Fin dal principio del secolo XIV, deliberava in unione al Consiglio dei Rogati. Già nel corso del secolo XIII, delegando il Maggior Consiglio alcun affare ai Pregadi, diceva «Rogatis et Quadraginta per quos fiunt omnia magna facta tam Communis quam specialium personarum»; ma da ciò non si può dedurre se le deliberazioni fossero collettive.

Nel 1324, erano detti «unum corpus et unum consilium»; non è però sicuro che l'unione fosse costante e continua, sebbene, dal 1338, si cessasse dal nominarli distintamente.

Tuttavia, fino al principio del secolo XV, i Quaranta ebbero un'attività legislativa propria, la quale venne scomparendo quando fu assorbita dai Rogati, per la riunione dei due corpi.

Il Consiglio dei XL conservò invece distinto il potere giudiziario, sì civile che criminale, che divenne preponderante nelle sue funzioni specifiche. Anche questo, nel principio del secolo XV, fu bipartito: gli antichi Quaranta conservarono la giurisdizione criminale; per gli affari civili si istituì un nuovo consesso di 40 membri, detto Quarantia Civile, la quale successivamente

fu divisa in *Civil Vecchia e Civil Nuova*, per l'elezione di altri 40 membri, cui erano deferite le materie di appello della Terraferma dopo la conquista. Istituita la Quarantia Civil, i membri dell'una passavano nell'altra dopo sei mesi di carica, ma dopo la divisione delle due Quarantie civili fu radicalmente mutato il metodo di elezione, da parte del Maggior Consiglio, restando elettivi soltanto i primi 40, i quali successivamente passavano negli altri due consessi senza ulteriore elezione, e arrivati così alla Criminale erano, per il periodo durante il quale esercitavano tale carica, aggregati ai Rogati.

Per le cause in materia civile di minore importanza furono istituiti, in sussidio delle Quarantie, i Collegi dei XV e dei XXV, che, nei primi tempi, si componevano rispettivamente di XII e di XX patrizi.

Le tre Quarantie eleggevano nel loro seno, ciascuna, tre capi, due vicecapi, e due contraddittori (specie di fiscali dei Consigli).

I tre Capi della Quarantia Criminale facevano parte della Serenissima Signoria, della quale, per la legge del Maggior Consiglio del 15 dicembre 1437, tre dei consiglieri ducali uscenti di carica passavano per tre mesi, con la qualifica di *Consiglieri Inferiori*, nella Quarantia Criminale insieme ad un capo di essa per presiederla in determinati casi stabiliti dalla legge.

La Quarantia Criminale eleggeva inoltre tre Presidenti sopra Uffici, ai quali era affidata la disciplina di tutto il ministero civile della Repubblica, sul quale aveva il Consiglio facoltà deliberative e giudiziarie, come eziandio sui banchi del Ghetto e sopra altri disciplinari rapporti.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, *Archivio di Stato di Venezia*, pagg. 877-1148, voce *Quarantia Criminale* o *Quarantia* o *Consiglio di Quaranta al Criminal*, pagg. 891-892.

Quarantia criminale o Quarantia o Consiglio di quaranta al criminal, bb., regg. e voll. 475 (1342-1797, con docc. in copia dal 1220 e fino al 1805); pergg. b. I (1467-1777). Inventario, con indice analitico parziale sec. XIX.

Esempio peculiare di evoluzione subita nei secoli da un organo veneziano, il consiglio di quaranta ebbe origini incerte, nel 1179 o piuttosto tra il 1207 e il 1223. Esercitò dapprima ampi poteri, compreso quello legislativo, e svolse funzioni politiche e di governo a fianco del maggior consiglio, con larga interferenza in campo monetario, finanziario e amministrativo in genere, oltre alle attribuzioni giurisdizionali. Predisponeva le parti da discutere in maggior consiglio, con rapporto analogo a quello successivo tra collegio e senato, e verificava i requisiti degli eletti al maggior consiglio stesso prima che questo divenisse ereditario. Più tardi (secc. XIV - inizio XV) gran parte di queste competenze passarono ad altri organi, che assorbirono lo stesso consiglio di quaranta o suoi rappresentanti. L'intera quarantia già nel 1268 poteva essere aggregata al senato e nel 1324 formava con esso *unum corpus et unum consilium*; prima del 1231 i tre capi di quarantia, uniti al minor consiglio, formarono con questo e con il doge la signoria o dominio e furono poi chiamati capi superiori. La signoria presiedeva tutti i consigli (ma i capi di quarantia non entravano in consiglio di dieci, dal 1464 18 luglio, Consiglio di dieci, nemmeno in luogo dei Consiglieri) e quindi la stessa quarantia, dove però era rappresentata (1437 dic. 15, maggior consiglio) dai tre consiglieri da basso o inferiori, che agivano insieme ai capi inferiori, appositamente eletti.

Nel consiglio di quaranta in quanto organo autonomo divenne invece prevalente la funzione giurisdizionale, rispetto ai casi criminali gravi non soggetti al consiglio di dieci e in sede definitiva di appello civile e penale per la città e lo Stato nelle cause che avessero superato la valutazione intermedia degli auditori (dal 1343), poi auditori vecchi (dal 1410). La pubblica accusa (placito) era sostenuta dagli avogadori di comun. Altre competenze, sviluppate in parte attraverso organi interni più avanti descritti, riguardavano: concessione di grazie; liberazione di banditi; fide ai falliti, previa ratifica dell'accordo coi creditori, stipulato davanti ai sopracosoli dei mercanti; conferma delle tariffe degli uffici, stabilite dal magistrato del sindaco; distributiva e disciplina delle cariche di ministero (cariche minori non patrizie), con giurisdizione; controllo sugli ebrei e in particolare sui banchi di pegno del Ghetto, pure con giurisdizione. L'accresciuta mole delle cause d'appello dopo la conquista delle Terraferma determinò nel 1441 (23 apr., maggior consiglio) l'istituzione di una seconda quarantia per le materie civili e di una terza nel 1492 (13 mar., senato; 27 mar., maggior consiglio, *lex pisana de appellationibus*). Si ebbero così tre quarantie: criminale, civil vecchia, vedi p. 996, e civil nuova, vedi p. 997, (talora detta nuovissima), le due ultime affiancate per le cause minori dai collegi dei venticinque poi venti poi ancora venticinque (vedi p. 999) e dei dodici poi quindici (vedi p. 1000). Il cosiddetto giro delle quarantie, nella sua forma definitiva, comportava la rotazione degli eletti dalla quarantia civil nuova alla civil vecchia, alla criminale (con ingresso in senato) e finalmente il sorteggio ai collegi predetti.

Note: The title of the record for the Council of XL refers to the Criminal section only because of the paucity of surviving documents regarding the Civil sections.

Nota: Il titolo della scheda per il Consiglio dei XL menziona solo la sezione Criminale a causa della scarsità dei documenti sopravvissuti riguardanti le sezioni Civili.